

ASSOCIAZIONE ONCOLOGICA FABRIANESE STATUTO

Art. 1 DENOMINAZIONE

E' costituita l'associazione denominata "Associazione Oncologica Fabrianese Organizzazione di Volontariato (o anche, in forma breve, "A.O.F. ODV").

Art. 2 SEDE

L'Associazione ha sede in Fabriano.

Art. 3 PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione ammonta ad Euro 15.000.

Art. 4 SCOPI ASSOCIATIVI E ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, non ha fini di lucro, si avvale, come previsto dalla legge 266 art. 3 comma 1, in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali spontanee e gratuite dei propri aderenti, e, come previsto dalla stessa legge art. 3 comma 4, della possibilità di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. L'Associazione esercita in via esclusiva le attività di interesse generale di cui alla lett. b) e c) dell'art. 5 del d. lgs. 117/2017 e più specificatamente ha per oggetto lo svolgimento di attività nel settore dell'assistenza sanitaria gratuita ai malati neoplastici; tale attività deve essere svolta in modo tale da arrecare benefici a soggetti che si trovano in situazioni di svantaggio a causa delle loro condizioni fisiche. Dette condizioni di svantaggio dovranno essere determinate secondo quanto prevede la circolare del Ministero delle Finanze 26/06/1998 n. 168 e riguardano precisamente le persone affette da malattie oncologiche.

L'ente può svolgere attività di raccolti fondi come previsto dall'art. 7 del D. lgs. 117/2017.

L'associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statuari oppure associarsi con altre istituzioni.

Art. 5 - SOCI

Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'associazione che si impegnano a rispettarne lo statuto e/o il regolamento.

Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo con la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservarne lo Statuto e i regolamenti.

Il Consiglio Direttivo esamina entro sessanta giorni le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato; in caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei soci; il rigetto della domanda deve essere motivato.

L'Associazione deve sempre essere composta da almeno sette soci. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Sono soci ordinari coloro che aderiscono all'associazione e che sottoscrivono e versano la quota associativa.

Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'associazione e sono tenuti a pagare la quota associativa annua al momento dell'ammissione.

L'importo della quota associativa annua verrà determinato con delibera del Consiglio Direttivo.

L'ammissione all'associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo.

Tuttavia è in facoltà di ciascun associato recedere dall'associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata all'associazione.

La qualità di associato non è trasferibile.

L'esclusione del socio per gravi motivi, ai sensi dell'articolo 24 Codice Civile, è deliberata dal Consiglio direttivo.

I soci recedenti od esclusi e che, comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo potrà inoltre deliberare l'esclusione dei soci che entro il 31 marzo dell'anno successivo non saranno in regola con il versamento della quota associativa dell'anno precedente.

Art. 6 - ENTRATE, PATRIMONIO E STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE

L'Associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio.

Gli enti del Terzo settore devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento

delle finalità statutarie.

Il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Il bilancio di cui ai commi 1 e 2 deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

L'associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno.

Il bilancio viene depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi o capitale ai sensi della normativa vigente in materia per le organizzazioni di volontariato e gli enti del terzo settore.

L'associazione redige il bilancio sociale secondo l'art. 14 del d. lgs. 117/2017, lo deposita presso il registro unico nazionale del Terzo settore e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet.

Qualora le entrate delle Associazioni risultino essere inferiori a un milione di euro, o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore, la redazione del Bilancio sociale è facoltativa.

Art. 7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

a - l'assemblea dei soci;

b - il Consiglio direttivo;

c - il Presidente;

d - il Collegio dei revisori dei conti, che opera anche quale organo di controllo interno nel caso in cui la nomina di quest'ultimo sia imposta dalla normativa sul terzo settore;

e - il revisore legale, quando la sua nomina sia imposta dalla normativa sul terzo settore a meno che le relative competenze non siano attribuite al Collegio dei revisori dei conti formato ai sensi dell'art. 30, comma 6, del d. lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni.

Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro subordinati di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con la Associazione.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei revisori dei conti in possesso dei requisiti di cui art. 2397 del codice civile e del revisore legale, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 8 - ASSEMBLEA

L'assemblea è costituita da tutti i soci di cui all' articolo 5 ed è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea deve essere convocata nel territorio del Comune in cui l'Associazione ha sede.

E' previsto un intervento in assemblea tramite mezzi di telecomunicazione ovvero espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa al voto.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno, o quando gliene sia fatta richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno un quinto degli associati.

Competenze dell'assemblea ordinaria:

a. approva il bilancio consuntivo;

b. approva le note e relazioni al bilancio del consiglio direttivo;

c. definisce le linee programmatiche della Associazione;

d. approva il regolamento generale della Associazione e le sue modifiche;

e. approva i regolamenti di funzionamento dell'Assemblea e dei servizi dell'Associazione e le sue modifiche;

f. determina preventivamente il numero dei componenti del consiglio direttivo scegliendoli fra i soci all'Associazione;

g. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

h. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e l'organo di controllo nei casi

- i. in cui la sua nomina sia obbligatoria per legge;
delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative;
j. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge.

L'assemblea straordinaria delibera:

- a. sulle modifiche dello statuto sociale;
b. sulla variazione della sede legale;
c. sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
d. sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo 16.

Le convocazioni dell'assemblea sono fatte mediante lettera, fax, o messaggio di posta elettronica, spedito a ciascuno dei soci almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria dei soci è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione con la presenza di almeno sette soci.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono prese a maggioranza dei soci presenti.

Art. 9 - CONSIGLIO DIRETTIVO

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a sette membri che svolgeranno la loro opera a titolo gratuito.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri devono essere scelti tra le persone fisiche associate all'Associazione. I suoi membri sono rieleggibili. L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza previsti dall'art. 2382 del Codice Civile.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o su richiesta di due consiglieri. Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri.

Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano d'età.

Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a due consecutive riunioni del Consiglio Direttivo decade dalla carica ed il Consiglio Direttivo potrà provvedere, alla prima riunione successiva, in ordine alla sua sostituzione.

Il consigliere così nominato resterà in carica sino alla successiva assemblea.

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare i poteri stessi, relativi alla ordinaria amministrazione, al Presidente o a uno dei suoi membri.

In particolare il Consiglio Direttivo:

- elabora gli indirizzi e le direttive generali dell'associazione,
- dà attuazione alle delibere dell'Assemblea,
- stabilisce l'ammontare della quota associativa annua,
- delibera sull'ammissione ed esclusione dei soci,
- predispone il bilancio d'esercizio e la relazione annuale sull'esercizio della gestione,
- assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge.

Il Consiglio Direttivo dovrà tenere libri sociali obbligatori:

- a) il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale;
b) il libro degli associati;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione.

Art. 10 - PRESIDENTE

Il Consiglio direttivo nella prima riunione provvede a nominare il Presidente.

Al Presidente spetta la rappresentanza dell'associazione in giudizio e di fronte ai terzi, con facoltà, in particolare, di aprire, chiudere ed operare su conti correnti bancari e poste.

Art. 11 - ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio deve tempestivamente predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

La bozza dei bilanci, nei quindici giorni che precedono l'assemblea che li approva, ed i bilanci, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'Associazione a disposizione dei soci che lo volessero

consultare e ne volessero chiedere copia.

È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 12 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

L'associazione si scioglie per delibera dell'assemblea o per inattività dell'assemblea protratta per oltre due anni.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina i liquidatori.

I liquidatori avranno l'obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell'organizzazione nel rispetto dell'art. 9 del d. lgs. 117/2017.

Art. 13 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L'organo di controllo viene nominato dall'assemblea dei soci nel rispetto delle previsioni dell'art. 30 del d. lgs. 117/2017.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Nel rispetto e ai sensi dell'art. 31, l'ente deve procedere alla nomina del revisore legale dei conti.

L'Organo di controllo dovrà annotare il contenuto dei propri verbali in un apposito libro istituito dall'ente.

Art. 14 - NORME APPLICABILI

Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme del libro I, Titolo II del Codice Civile, nonché la normativa specifica per gli enti del Terzo Settore.